

REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Siciliana**

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L. R. 8 luglio 1977 n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la L. R. 16/12/2008, n. 19 recante "norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTA** la L. R. 27/04/1999 n. 10;
- VISTA** la L. R. 15/05/2000 n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
- VISTO** il D. P. Reg. 14 giugno 2016 n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della L. R. 16 dicembre 2008, n. 19 "rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo n. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 697 del 16 febbraio 2018 con il quale il Presidente della Regione ha conferito al dott. Mario Candore, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
- VISTO** il D. D. G. n. 2058 del 20/12/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di responsabile del Servizio 3 "Gestione Faunistica del Territorio" al Dott. Salvatore Ticali;
- VISTO** il D. D. G. n. 2075 del 21/12/2018 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, ha conferito al Dott. Salvatore Ticali, la delega relativamente alle competenze assegnate dalla Legge Regionale n. 10 del 15/05/2000 articolo 7, comma 1, lettere e) ed f);
- VISTA** la L. R. 1 settembre 1997, n. 33 recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio disposizioni per il settore agricolo e forestale*";
- VISTO** in particolare i commi 3 e 8 dell'art.25 della L. R. 1 settembre 1997, n.33;
- VISTO** il D. A. n.571 del 5/03/98 con il quale sono stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende faunistico venatorie di cui all'art. 25 della L. R. 33/97;
- VISTO** il D. D. S. n. 1392 del 03/10/2005, di costituzione dell'azienda faunistico venatoria "Pecorone" in agro di Ciminna (PA);
- VISTA** la richiesta di rinnovo della concessione presentata, presso la Ripartizione Faunistico Venatoria di Palermo in data 02/07/2015 e acquisita al prot. in data 03/07/2015 al n. 09205, dal signor Rubino Fortunato, nato a Ciminna il 09/10/1951 e ivi residente in via Roma n. 166 nella qualità di Amministratore Unico della "RUCAT AGRICOLA s. r. l.", con sede in Ciminna contrada San Nicasio s. n. c. dell'azienda faunistico venatoria "Pecorone" in agro di Ciminna (PA) A. T. C. (PA2) contrada omonima;
- VISTA** la nota di questo Servizio n. prot. 19363 del 24/09/2015 con la quale è stato richiesto al Servizio per il Territorio di Palermo U. O. 3, un approfondimento dell'istruttoria.
- VISTA** la nota del Servizio per il Territorio di Palermo U. O. 3 con la quale è stato ritrasmesso istruito il fascicolo ed è stato espresso parere favorevole al rinnovo della concessione
- VISTA** la dichiarazione resa ai sensi dell' articolo 89 del Decreto Legislativo n. 159/2011 con la quale

il signor Rubino Fortunato, nato a Ciminna il 09/10/1951 e ivi residente in via Roma n. 166 ha dichiarato che nei suoi confronti non sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011;

**CONSIDERATO** che la richiesta di rinnovo della concessione dell'azienda faunistico venatoria "Pecorone" sita in agro di Ciminna sarà sottoposta al parere del Comitato Regionale Faunistico Venatorio nella prima seduta utile;

**RITENUTO** che ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ricorrono le condizioni per concedere il rinnovo della concessione sotto la clausola risolutiva "in attesa del parere del Comitato Regionale Faunistico Venatorio";

**RAVVISATA** la necessità di dovere assolvere l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;

## D E C R E T A

**ART. 1)** E' autorizzato il rinnovo della concessione dell'Azienda Faunistico Venatoria "Pecorone" costituita con D. D. S. n. 1392 del 03/10/2005 che si richiama e si conferma in ogni sua parte non in contrasto con il presente decreto, fino al 28/02/2029.

**ART. 2)** sono approvati i piani quinquennali della medesima azienda faunistico venatoria "Pecorone" fino al 28/02/2024, fermo restando l'obbligo di rispettare le disposizioni del calendario venatorio annualmente emanato;

**ART. 3)** Nell'azienda faunistico venatoria "Pecorone" non è consentita l'immissione di fauna selvatica alloctona per la Sicilia;

**ART. 4)** Nell' A. F. V. "Pecorone" non è consentito il ripopolamento con Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) e Coturnice siciliana (*alectoris graeca whitakeri*);

**ART. 5)** Il ripopolamento con conigli selvatici, può essere effettuato solamente a seguito di eccessivo depauperamento causato da fattori non imputabili al prelievo venatorio;

**ART. 6)** I ripopolamenti di conigli selvatici devono essere effettuati su autorizzazione del Servizio per il Territorio di Palermo U. O. 3 ed esclusivamente con individui provenienti da allevamenti siciliani riconosciuti;

**ART. 7)** Alla scadenza della presente concessione, l'eventuale richiesta di rinnovo dovrà essere presentata al Servizio per il Territorio di Palermo U. O. 3 prima della scadenza.

**ART. 8)** Prima della scadenza del quinto anno è fatto obbligo, ai sensi del comma 8 dell'articolo 25 della L. R. n. 33 del 01 settembre 1997, al concessionario di presentare i piani quinquennali indicati al comma 3 dell'articolo 25 della LR 33/97 per il successivo quinquennio;

**ART. 9)** E' fatto obbligo al signor Rubino Fortunato, nato a Ciminna il 09/10/1951 e ivi residente in via Roma n. 166, nella qualità, Concessionario dell'Azienda Faunistico Venatoria "Pecorone", di rispettare gli impegni assunti con la documentazione a corredo dell'istanza, quelli previsti dalla L. R. 33/97, quelli del decreto di istituzione dell'azienda e le prescrizioni del presente decreto;

**ART. 10)** La mancata osservanza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti del presente provvedimento comporterà, in automatico, la decadenza della concessione ed il ritorno alla libera fruizione all'esercizio venatorio dei fondi costituenti l'azienda;

**ART. 11)** Qualora il parere del Comitato regionale faunistico venatorio sarà reso negativamente, la concessione sarà revocata;

**ART. 12)** Il Servizio per il Territorio di Palermo U. O. 3 Ripartizione Faunistico Venatoria, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositato presso la stessa ripartizione.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Palermo, 28 FEB. 2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Salvatore Nigali)